



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza
Allegato 3. Nota 15 luglio 2016, n. 1546

Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

Un aspetto specifico e particolarmente complesso del fenomeno migratorio è costituito dalla rilevante presenza di minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale, arrivati in Italia prevalentemente con i gruppi di migranti sbarcati sulla costa meridionale, i quali si trovano privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili. L'assenza di una rete parentale espone questa tipologia di minori, oltre al rischio di marginalità sociale, anche al più grave pericolo di sfruttamento proprio perché sono non solo persone di minore età ma anche sole, straniere e quindi particolarmente vulnerabili.

Tale tipologia di minori ha comportato la conseguente e necessaria individuazione, da parte delle Istituzioni competenti in materia, di interventi idonei a dare una risposta alle mutate caratteristiche del fenomeno migratorio minore, che ha visto nel corso degli ultimi anni un notevole aumento di presenze in Italia di minori non accompagnati, ulteriormente aumentato negli ultimi mesi.

Il quadro normativo concernente le procedure di accoglienza dei minori non accompagnati, ha subito modifiche con l'entrata in vigore, il 30 settembre 2015, del decreto legislativo n. 142. In particolare, l'articolo 19, dedicato al tema dell'accoglienza dei minori non accompagnati, ha delineato un sistema unico di accoglienza, in grado di superare le distinzioni tra i minori stranieri non accompagnati e i minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale.

Nella consapevolezza degli sforzi fatti finora per passare da una logica emergenziale ad un sistema ordinato di gestione del fenomeno, si rappresenta quanto segue.

In considerazione delle peculiari vulnerabilità ed esigenze di tutela di tali persone di minore età e della complessità normativa e procedurale delineata con la normativa vigente, nell'ottica di promuovere azioni congiunte tra le istituzioni competenti in materia, l'Autorità di Garanzia che rappresento ha provveduto ad effettuare approfondimenti con Istituzioni ed esperti, all'esito dei quali sono emersi alcuni aspetti sui quali occorre intervenire con urgenza e che vengono qui di seguito rappresentati alle Istituzioni interessate, ciascuna per i propri ambiti di competenza.

Cabina di regia a livello nazionale

che abbia la fotografia della disponibilità delle strutture di accoglienza sul territorio e la possibilità di curare il trasferimento dei minori dalla prima alla seconda accoglienza nel rispetto dei tempi previsti dalla legge con una equa ripartizione dell'accoglienza dei minori sul territorio nazionale



**Cartella sociale del minore**

Necessità di prevedere l'utilizzo, da parte delle autorità preposte all'accoglienza, di una cartella sociale del minore che contenga il piano individualizzato di accoglienza offerto allo stesso sin dalla prima fase di accoglienza e che lo accompagni, con tutte le successive implementazioni di informazioni, per tutto il percorso di accoglienza in Italia dandone la tracciabilità. Sarebbe altresì auspicabile che la cartella sociale fosse realizzata secondo un format unitario e condiviso e possa contenere tutte le informazioni fondamentali sulla persona minore di età (identità, luogo di accoglienza, aspetti sanitari e attività di integrazione effettuate etc.);

Accertamento dell'età

Necessità di definire procedure unitarie e multidisciplinari per l'accertamento dell'età che consentano nei casi dubbi, in tempi brevi, di accertare la corretta età del migrante;

Nomina del Tutore

Necessità di assicurare procedure rapide e uniformi sul territorio nazionale in ordine alla nomina del tutore in favore del minore straniero non accompagnato e dell'eventuale trasferimento della tutela conseguente al trasferimento della persona di minore età;

Assicurare che l'esercizio della funzione tutoria risponda a criteri di efficacia ed efficienza che, in applicazione del principio di prossimità territoriale, possa garantire un reale ed effettivo diritto alla tutela.

Accoglienza integrazione ed inclusione

In considerazione della particolare vulnerabilità dei minori non accompagnati e delle loro esigenze di tutela, si rende necessario assicurare, in ogni fase dell'accoglienza, modalità e standard di appropriati ai loro specifici bisogni, garantendo agli stessi uniformità di trattamento ed omogeneità di servizi su tutto il territorio nazionale.

In particolare occorre garantire il rispetto dei tempi previsti dalla legge per la permanenza nelle strutture di prima accoglienza.

Inoltre, nella fase di seconda accoglienza, sarebbe auspicabile incoraggiare e sostenere l'affido familiare, un istituto giuridico già esistente e consolidato, che oltre a rispondere agli obiettivi di integrazione e inclusione consente ai bambini e ai ragazzi di trovare un punto di riferimento stabile.



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

Allegato 3. Nota 15 luglio 2016, n. 1546

Alla luce di quanto sopra esposto e dei compiti istituzionali che la legge n. 112/2011 affida alla Autorità di Garanzia che rappresento, nelle more dell'attuazione di una riforma organica della materia che si auspica possa avvenire in tempi rapidi attraverso l'emanazione di una legge organica, si sensibilizzano le Autorità competenti, a livello nazionale e locale, in ordine agli aspetti sopra descritti, affinché possano attivarsi per realizzare un sistema di accoglienza completo, efficace e omogeneo sul territorio nazionale finalizzato al comune obiettivo di tutelare e dare piena attuazione ai diritti e al superiore interesse dei minori stranieri non accompagnati così come previsto dalla normativa internazionale e nazionale in materia.

Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

Filomena Albano





Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza
Relazione dell'Autorità 2016

4. Nota 18 ottobre 2016, n. 2267



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*
La Garante

Al Capo di Gabinetto del
Ministero della Giustizia

e.p.c.

Al Capo Dipartimento
per le libertà civili e l'immigrazione
Ministero dell'Interno

Al Vice Capo Dipartimento
per le libertà civili e l'immigrazione
Ministero dell'Interno

Al Capo di Gabinetto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Protocollo N.0002267/2016 del 18/10/2016

Prot. n. 2267/2016 - 2.6 - 339/2016
del 18 OTT. 2016

Nel far seguito alla nota di questa Autorità del 15 luglio 2016 prot. 1546 relativa ai minori non accompagnati presenti sul territorio nazionale, privi di assistenza e rappresentanza da parte di altri adulti legalmente responsabili, si evidenzia quanto segue.

Come è noto, l'assenza di una rete parentale espone questa tipologia di minori, oltre al rischio di marginalità sociale, anche a più gravi pericoli proprio perché sono non solo persone di minore età ma anche sole, straniere e quindi particolarmente vulnerabili.

Pertanto è necessario individuare interventi idonei a dare una risposta alle mutate caratteristiche del fenomeno migratorio minorile, che ha visto nel corso degli ultimi anni un notevole aumento di presenze in Italia di minori non accompagnati, ulteriormente aumentato negli ultimi mesi.





Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza
Allegato 4. Nota 18 ottobre 2016, n. 2267

In considerazione delle peculiari esigenze di tutela di tali persone di minore età e della complessità normativa e procedurale delineata con la normativa vigente, (la quale ha subito modifiche con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 142 del 2015 e della legge n. 160 del 2016), l'Autorità di Garanzia che rappresento ha provveduto ad effettuare approfondimenti con Istituzioni ed esperti, all'esito dei quali sono emersi alcuni aspetti da approfondire in ordine, tra gli altri, all'istituto della tutela, già evidenziati con la nota del 15 luglio u.s..

Nello specifico l'aspetto emerso riguardava le procedure inerenti l'apertura delle tutele sia in ordine ai tempi necessari per la nomina dei tutori sia per quanto concerne la necessità di adottare procedure uniformi sul territorio nazionale.

In particolare era emersa la necessità di assicurare procedure rapide e uniformi in ordine alla nomina del tutore in favore del minore non accompagnato e anche in ordine all'eventuale trasferimento della tutela conseguente al trasferimento della persona di minore età in altro territorio.

Altresì fondamentale è la necessità di assicurare che l'esercizio della funzione tutoria risponda a criteri di efficacia ed efficienza che, in applicazione del principio di prossimità territoriale, possa garantire un reale ed effettivo diritto alla tutela.

Alla luce degli elementi sopra riportati, mi preme sottolineare l'importanza di un lavoro di rete tra le Istituzioni competenti in materia di minori non accompagnati, al fine di raccogliere proposte per tentare di dare una risposta ai temi riscontrati.

In questa linea di intervento, nello spirito di collaborazione finalizzato ad una concreta attuazione di interventi volti alla tutela dei minori ed in ragione dei compiti attribuiti all'Autorità Garante dalla Legge 12 luglio 2011, n. 112, sono a richiederle ai sensi dell'articolo 4 della presente legge di valutare la possibilità di verificare presso gli uffici giudiziari:

- i tempi medi di nomina dei tutori in favore dei minori non accompagnati presso gli uffici giudiziari presenti sul territorio nazionale, con una particolare attenzione per quelli presenti nelle Regioni maggiormente interessate all'accoglienza di minori non accompagnati, (Sicilia, Calabria, Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Puglia e Campania);
- laddove possibile, verificare la tipologia di tutore nominato in favore dei minori non accompagnati:
 1. tutore legale pubblico ;
 2. tutore privato/volontario - specificando in tal caso se sussistono albi di tutori volontari ovvero protocolli di intesa tra le amministrazioni competenti;
 3. la forma di monitoraggio utilizzata per verificare l'attività posta in essere dal tutore e quali gli organi eventualmente preposti a tale monitoraggio.

Le informazioni che il vostro intervento potrebbe fornire possono rappresentare sicuramente un rilevante e significativo quadro dello stato attuale dell'applicazione dell'istituto della tutela, che consentirebbe di poter

Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza





Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza
Relazione dell'Autorità 2016

attivare in modo sinergico, tra le istituzioni competenti in materia di infanzia e adolescenza, interventi migliorativi delle procedure finalizzati ad una efficiente applicazione dell'istituto.

Il tutto sempre finalizzato al comune obiettivo di tutelare e dare piena attuazione ai diritti e al superiore interesse dei minori non accompagnati così come previsto dalla normativa internazionale e nazionale in materia.

Attesa l'urgenza e la criticità della situazione che coinvolge un numero rilevante di persone di minore età, si chiede un cortese riscontro con ogni possibile sollecitudine e comunque entro 15 dicembre p.v. e si inviano i più cordiali saluti.

Filomena Albano

Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza
Allegato 5. Nota 18 ottobre 2016, n. 2268

5. Nota 18 ottobre 2016, n. 2268



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*
La Garante

A tutti i Garanti Regionali
LORO SEDI

Al garante dei diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza
del Comune di Palermo

Prot. n. 2268/2016 - 2.6 - 339/2016
del 18 OTT. 2016

Nel far seguito alla nota di questa Autorità del 15 luglio 2016 prot. 1546 relativa ai minori non accompagnati presenti sul territorio nazionale, privi di assistenza e rappresentanza da parte di altri adulti legalmente responsabili, si evidenzia quanto segue.

Come è noto, l'assenza di una rete parentale espone questa tipologia di minori, oltre al rischio di marginalità sociale, anche a più gravi pericoli proprio perché sono non solo persone di minore età ma anche sole, straniere e quindi particolarmente vulnerabili.

Pertanto è necessario individuare interventi idonei a dare una risposta alle mutate caratteristiche del fenomeno migratorio minorile, che ha visto nel corso degli ultimi anni un notevole aumento di presenze in Italia di minori non accompagnati, ulteriormente aumentato negli ultimi mesi.

In considerazione delle peculiari esigenze di tutela di tali persone di minore età e della complessità normativa e procedurale delineata con la normativa vigente, (la quale ha subito modifiche con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 142 del 2015 e della legge n. 160 del 2016), l'Autorità di Garanzia che rappresento ha provveduto ad effettuare approfondimenti con Istituzioni ed esperti, all'esito dei quali sono emersi alcuni aspetti da analizzare in ordine, tra gli altri, all'istituto della tutela, già evidenziati con la nota del 15 luglio u.s..

Nello specifico l'aspetto emerso riguardava le procedure inerenti l'apertura delle tutele sia in ordine ai tempi necessari per la nomina dei tutori sia per quanto concerne la necessità di adottare procedure uniformi sul territorio nazionale.

In particolare era emersa la necessità di assicurare procedure rapide e uniformi in ordine alla nomina del tutore in favore del minore non accompagnato e anche in ordine all'eventuale trasferimento della tutela conseguente al trasferimento della persona di minore età in altro territorio.

Altresì fondamentale è la necessità di assicurare che l'esercizio della funzione tutoria risponda a criteri di efficacia ed efficienza che, in applicazione del principio di prossimità territoriale, possa garantire un reale ed effettivo diritto alla tutela.

D	AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA PROTOCOLLO GENERALE PROTOCOLLO N. 0002268/2016 del 18/10/2016
---	---





Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza
Relazione dell'Autorità 2016

Alla luce degli elementi sopra riportati, mi preme sottolineare l'importanza di un lavoro di rete tra le Istituzioni competenti in materia di minori non accompagnati, al fine di raccogliere proposte per tentare di dare una risposta ai temi riscontrati.

Nel solco di questa linea di intervento, nello spirito di collaborazione finalizzato ad una concreta attuazione di interventi volti alla tutela dei minori ed in applicazione dei compiti attribuiti all'Autorità Garante dalla Legge 12 luglio 2011, n. 112, sono a richiedere di attivare nei territori di vostra competenza una riconoscenza e rilevazione al fine di verificare:

- l'esistenza di albi di tutori volontari istituiti sul territorio;
- in caso di esistenza di tali albi, con quali modalità sono stati istituiti, (es. protocolli di intesa tra le istituzioni locali competenti e i tribunali per i minorenni o gli uffici dei giudici tutelari);
- le modalità di selezione dei tutori volontari;
- nel caso di esistenza e di operatività di tali albi, il numero di tutori iscritti e se gli organi giudiziari si avvalgono effettivamente di tali elenchi per la nomina dei tutori;
- la forma di monitoraggio utilizzata per verificare l'attività posta in essere dal tutore e gli organi preposti a tale monitoraggio.

Le informazioni che il vostro intervento potrebbe fornire possono rappresentare sicuramente un rilevante e significativo quadro dello stato attuale di applicazione dell'istituto della tutela, ed in particolare della figura del tutore volontario, che consentirebbe di poter attivare tra le istituzioni competenti interventi migliorativi delle procedure volte ad una uniforme ed efficiente applicazione dell'istituto in parola.

Il tutto sempre finalizzato al comune obiettivo di tutelare e dare piena attuazione ai diritti e al superiore interesse dei minori non accompagnati così come previsto dalla normativa internazionale e nazionale in materia.

Certa di una fattiva collaborazione in merito, in attesa di un cortese riscontro con ogni possibile sollecitudine e comunque entro 15 dicembre p.v., invio i miei più cordiali saluti.

Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

Filomena Albano



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza
Allegato 6. Rilevazione su norme, prassi e procedure dei garanti per l'infanzia e l'adolescenza delle regioni e delle province autonome

6. Rilevazione su norme, prassi e procedure dei garanti per l'infanzia e l'adolescenza delle regioni e delle province autonome*

Dicembre 2016

Premessa generale

La figura del garante dei diritti delle persone di minore età è attualmente prevista con legge regionale e/o provinciale in 17 regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano. Non hanno ancora disposto in tal senso le regioni Abruzzo¹ e Valle d'Aosta (oltre al Trentino Alto Adige, dove sono però attivi i garanti delle

province autonome). La Sardegna si è dotata di questa figura, ma non ha finora provveduto alla nomina, mentre nelle Regioni Toscana e Molise la sede attualmente risulta vacante, in attesa di nuova nomina². Nel corso del 2016 le regioni Piemonte e Sicilia hanno proceduto, per la prima volta, alla nomina del garante. I garanti attualmente in carica sono dunque 16, inclusi i garanti delle province autonome di Trento e Bolzano.

1. L'Abruzzo, con Legge Regionale n. 46 del 2 giugno 1988, ha affidato in convenzione la funzione e il ruolo di "Difensore dell'infanzia" al Comitato Italiano per l'UNICEF.

2. In Toscana, l'*interim* garante dell'infanzia e dell'adolescenza è esercitato dal Segretario generale del Consiglio Regionale.

* Si ringraziano i garanti regionali e delle province autonome, nonché i membri dei rispettivi staff, per la preziosa collaborazione nella raccolta dei dati.





Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza
Relazione dell'Autorità 2016

I garanti delle regioni e delle province autonome in Italia

BASILICATA

Vincenzo Giuliano

tel. 0971 447261/447079

garanteinfanziaeadolescenza@regione.basilicata.it

CALABRIA

Antonio Marziale

tel. 0965 880531

garanteinfanzia@consrc.it

garanteinfanzia@pec.consrc.it

CAMPANIA

Cesare Romano

tel. 081 7783861/7783834

garanteinfanzia@consiglio.regione.campania.it

EMILIA-ROMAGNA

Clede Maria Garavini

tel. 051 527 5713/5352

garanteinfanzia@regione.emilia-romagna.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

Fabia Mellina Bares

tel. 040 3773131 - 29

cr.organi.garanzia@regione.fvg.it

LAZIO

Jacopo Marzetti

tel. 06 65937211-4

garanteinfanzia@regione.lazio.it

LIGURIA

Francesco Lalla

tel. 010 565 384

garante.infanzia@regione.liguria.it

LOMBARDIA

Massimo Pagani

tel. 02 67486290

fax 02 67482126

garanteinfanziaeadolescenza@consiglio.regione.lombardia.it

garanteinfanziaeadolescenza@pec.consiglio.regione.lombardia.it

MARCHE

Andrea Nobili

tel. 071 229 8483

garantediritti@consiglio.marche.it

MOLISE

In attesa di nuova nomina

tel. 0874 424768/72

tutorepubblicominori@regione.molise.it

PIEMONTE

Rita Turino

tel. 011 5757303

garante.infanzia@cr.piemonte.it

PUGLIA

Rosy Paparella

tel. 080 540 5727/ 5779

garanteminori@consiglio.puglia.it

SICILIA

Luigi Bordonaro

Ufficio in corso di assegnazione

TOSCANA

In attesa di nuova nomina

tel. 055 23 87563

garante.infanzia@consiglio.regione.toscana.it

UMBRIA

Maria Pia Serlupini

tel. 075 5721108

garanteminori@regione.umbria.it

VENETO

Mirella Gallinaro

tel. 041 2383422 -23

garantedirittipersonaminori@consiglioveneto.it

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Maria Paula Ladstätter

tel. 0471 970615

info@garanteinfanzia-adolescenza-bz.org

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Daniela Longo

tel. 0461 213201

difensore.civico@consiglio.provincia.tn.it



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza
Allegato 6. Rilevazione su norme, prassi e procedure dei garanti per l'infanzia e l'adolescenza delle regioni e delle province autonome

Dati generali

La figura assume denominazioni diverse a seconda dei territori: pubblico tutore dei minori, tutore pubblico dei minori, garante per l'infanzia e l'adolescenza, garante dell'infanzia e dell'adolescenza, garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, difensore civico e garante dei minori. In Veneto - la Regione che per prima si è dotata di una legge istitutiva della figura e dell'Ufficio di Protezione Pubblica Tutela dei Minori (l.r. n. 49/1988), ufficio reso attivo nel 1994 e meglio strutturato a partire dal 2000 - nel 2013, con la nuova l.r. n. 37/2013 di modifica della legge istitutiva del Pubblico Tutore dei minori, viene istituita, a decorrere dal 15 marzo 2015, la figura del garante regionale dei diritti della persona, alla quale vengono attribuite tre funzioni: 1) difesa civica, 2) attività di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori d'età, 3) attività di garanzia per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale; è stato inoltre modificato il trattamento economico che, oggi, è pari al 60% dell'indennità di carica e di funzione dei Consiglieri regionali.

In Friuli Venezia Giulia, il garante dei diritti della persona è costituito in forma collegiale: la funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza è attribuita alla Presidente, il Vice presidente ha funzione di garanzia per le persone private della libertà personale, l'altro componente interviene a tutela delle persone a rischio di discriminazione.

Nella provincia autonoma di Trento il ruolo di garante dei minori è svolto dal difensore civico istituito con l.p. n. 28/1982; la competenza in materia di minori è stata aggiunta con l.p. n. 1/2009; l'attuale denominazione della figura è difensore civico e garante dei minori.

Nella regione Marche la l.r. n. 23/2008 ha istituito l'autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambi-

ni – Ombudsman regionale che svolge i compiti inerenti l'ufficio del difensore civico, l'ufficio del garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'ufficio del Garante dei diritti dei detenuti.

In Molise, dove era attivo il Pubblico tutore dei Minori, è stata di recente approvata la l.r. 9 dicembre 2015, n.17, che ha istituito il Garante regionale dei diritti della persona, non ancora nominato.

In Calabria, Campania, Liguria, Piemonte e nelle province autonome di Trento e Bolzano, i garanti sono eletti dai rispettivi Consigli regionali e/o provinciali e restano in carica per l'intera legislatura.

Nella quasi totalità delle Regioni e delle province autonome, la durata dell'incarico è di cinque anni. Nella Regione Piemonte il garante può essere revocato dal Consiglio regionale per gravi e comprovati motivi di ordine morale o per gravi violazioni di legge. In Toscana il garante dura in carica sei anni e non è immediatamente rieleggibile.

Nella regione Veneto il garante regionale dei diritti della persona è eletto dal Consiglio regionale, rimane in carica tre anni dalla data del giuramento ed è rieleggibile.

Nella maggior parte dei casi, i garanti hanno sede presso il Consiglio regionale e/o provinciale nelle sue diverse denominazioni (Assemblea legislativa in Emilia Romagna e Marche). Solo in Liguria e Umbria l'Ufficio ha sede per legge presso la Giunta regionale. Alcune leggi istitutive prevedono la possibilità di aprire sedi decentrate. È già così in Calabria, Campania, Friuli e Lazio, dove la struttura è articolata in sedi territoriali.





Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza
Relazione dell'Autorità 2016

Istituzione	Denominazione	Attuale garante	Nomina	Durata incarico	Indennità	Sede principale	Altre sedi
Basilicata L.r. 18/2009	Garante dell'infanzia e dell'adolescenza	Vincenzo Giuliano	27.10.2014	5 anni	25% dell'indennità linda dei consiglieri regionali	Consiglio regionale	No
Calabria L.r. 28/2004	Garante per l'infanzia e l'adolescenza	Antonio Marziale	19.04.2016	Intera legislatura rinnovabile una sola volta	Indennità del difensore civico pari a 25% dell'indennità fissa di funzione dei consiglieri regionali	Consiglio regionale	Sezione decentrata presso il Dip. Politiche sociali della Giunta regionale
Campania L.r. 17/2006	Garante dell'infanzia e dell'adolescenza	Cesare Romano	05.09.2012	Intera legislatura	35% dell'indennità linda dei consiglieri regionali	Consiglio regionale	Si
Emilia-Romagna L.r. 9/2005 e s.m.i	Garante per l'infanzia e l'adolescenza	Clede Maria Garavini	23.11.2016	5 anni non rinnovabile	45% dell'indennità linda dei consiglieri regionali	Assemblea legislativa	No
Friuli Venezia Giulia L.r. 9/2014	Garante regionale dei diritti della persona	Fabia Mellina Barres	01.09.2014	5 anni eventualmente rinnovabile	Stabilità dall'UP	Consiglio regionale	Si
Lazio L.r. 38/2002	Garante dell'infanzia e dell'adolescenza	Jacopo Marzetti	15.06.2016	5 anni rinnovabile una sola volta	50% dell'indennità di carica mensile linda spettante al consigliere regionale	Consiglio regionale	Latina



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

Allegato 6. Rilevazione su norme, prassi e procedure dei garanti per l'infanzia e l'adolescenza delle regioni e delle province autonome

Istituzione	Denominazione	Attuale garante	Nomina	Durata incarico	Indennità	Sede principale	Altre sedi
Liguria	L.r. 12/2006 e s.m.i.	Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza	Francesco Lalla	01.02.2011	Intera legislatura 18% dell'indennità lorda dei consiglieri regionali	Giunta	No
Lombardia	L.R. 6/2009	Garante dell'infanzia e dell'adolescenza	Massimo Pagani	15.04.2015	5 anni rinnovabile una sola volta 20% dell'indennità di carica prevista per i consiglieri	Consiglio Regionale	No
Marche	L.r. 23/2008 e s.m.i.	Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale	Andrea Nobili	22.09.2015	5 anni non rinnovabile Compenso annuo omnicomprensivo	Assemblea legislativa	No
Molise	L.r. 9 dicembre 2015, n.17 (L.r. 32/2006)	Garante regionale dei diritti della persona	In attesa di nomina	-	-	-	-
Piemonte	L.r.31/2008	Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza	Rita Turino	25.10.2016	Intera legislatura, rinnovabile una sola volta 1/3 dell'indennità di carica prevista per i consiglieri regionali e il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate (nel 2017 il budget disponibile per le missioni è di 7 mila Euro)	Consiglio regionale	No
Puglia	L.r. 19/2006	Garante Regionale dei diritti del Minore	Rosy Paparella	22.11.2011	5 anni rinnovabile 55% dell'indennità lorda dei consiglieri regionali	Consiglio in staff alla Presidenza del Consiglio regionale	No





Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza
Relazione dell'Autorità 2016

Istituzione	Denominazione	Attuale garante	Nomina	Durata incarico	Indennità	Sede principale	Altre sedi
Sicilia L.r. 47/2012	Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza	Luigi Bordonaro	22.11.2016	5 anni rinnovabile una sola volta	A titolo onorifico	-	-
Toscana L.r. 26/2010	Garante per l'infanzia e l'adolescenza	In attesa di nomina	-	6 anni non immediatamente rieleggibile	70% della indennità dei consiglieri regionali	Consiglio regionale	No ma previste dalla legge istitutiva
Umbria L.r. 18/2009	Garante per l'infanzia e l'adolescenza	Maria Pia Seruppi	22.01.2014	5 anni non rinnovabile	A titolo gratuito per legge; attribuita indennità mensile del 10% dell'indennità mensile lorda prevista per i consiglieri regionali con decreto	Giunta (per legge) ma sede terza	No
Veneto L.r. 37/2013 (L.r. 42/1988)	Garante regionale dei diritti della persona	Mirella Gallinaro	15.03.2015	3 anni rieleggibile	60% della indennità dei consiglieri regionali	Consiglio regionale	No
Provincia Autonoma di Bolzano L.p. 3/2009	Garante per l'infanzia e l'adolescenza	Maria Paula Ladstätter	06.03.2012	Intera legislatura	Il Garante percepisce uno stipendio annuo lordo (art. 8, legge istitutiva)	Consiglio provinciale	No
Provincia Autonoma di Trento L.p. 28/1982 e s.m.i.	Difensore civico e Garante dei minori	Daniela Longo	18.02.2014	Intera legislatura non rinnovabile	2/3 dell'indennità dei consiglieri regionali	Consiglio provinciale	No ma sono presenti nella Comunità di Valle 15 punti di ascolto che ricevono su appuntamento





Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

Allegato 6. Rilevazione su norme, prassi e procedure dei garanti per l'infanzia e l'adolescenza delle regioni e delle province autonome

Autonomia e bilancio

In quasi tutte le regioni e province autonome, con le sole eccezioni di Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia e della provincia di Trento, i garanti hanno l'obbligo di programmazione delle attività. Di norma, gli oneri relativi all'attività dei garanti sono imputati sui bilanci dei rispettivi Consigli regionali e/o provinciali e determinati annualmente sulla base di un programma che viene sottoposto all'approvazione dei vari Uffici di Presidenza. Nell'ambito delle previsioni contenute nei programmi e della corrispondente dotazione finanziaria, ai garanti è tendenzialmente riconosciuta autonomia gestionale e organizzativa.

In regione Lombardia il garante svolge la propria attività in piena autonomia organizzativa ed amministrativa e con indipendenza di giudizio e valutazione; gli oneri relativi all'attività sono imputati sul bilancio del Consiglio regionale con due stanziamenti diversi, rispettivamente: uno per rimborso spese di missioni e l'altro per organizzazione eventi e promozione. Su proposta dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la regione Calabria ha approvato il regolamento attuativo della L.R. 28/2004: annualmente Giunta regionale e Consiglio versano su un conto corrente dedicato le somme a disposizione dell'Ufficio che il garante è tenuto a rendicontare entro il 31 marzo dell'anno successivo.





Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza
Relazione dell'Autorità 2016

	Logo proprio	Sito proprio	Obbligo di programmazione delle attività	Autonomia	Stanziamento
Basilicata	Sì	No (sottosito portale CR)	Sì	Sì	20.000
Calabria	No	No (sottosito portale CR)	Sì	Sì	111.250 (anno 2016)
Campania	Sì	Sì	Sì	Sì	30.000
Emilia-Romagna	No	No (sottosito portale AL)	Si entro il 15 settembre di ogni anno con indicazione del fabbisogno finanziario	No	35.000 (2017)
Friuli Venezia Giulia	Sì	Sì	Sì	Sì	92.500
Lazio	Sì	Sì	Sì	Sì	90.000
Liguria	No	No	No	No	No (compenso al Garante devoluto in quanto Difensore Civico)
Lombardia	Sì	No (sottosito portale CR)	No	Sì	17.000 (di cui 7.000 per missioni)
Marche	Sì	Sì	Sì	Sì	No
Piemonte	Sì	Si (sottosito portale CR)	No	Sì	No
Puglia	Sì	Sì	Sì	Sì	55.000
Sicilia	No	No	No	No	No
	Logo proprio	Sito proprio	Obbligo di programmazione delle attività	Autonomia	Stanziamento
Umbria	No	No	Si	No	20.000
Veneto	Sì	Sì	Si	Sì	240.000 (comprensivo delle tre funzioni di garanzia)
Provincia Autonoma di Bolzano	Sì	Sì	Si entro il 15 settembre alla Presidenza del Consiglio provinciale programma delle attività e relativo fabbisogno	Sì	40.000
Provincia Autonoma di Trento	Sì	No	No	No	No